

BOZZE DI STAMPA
18 novembre 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di

pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 119 del 2018."»

1.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -*bis* , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10 mila, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.»

1.3

MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -*bis* ,

del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.».

1.4

LA RUSSA, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole da: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il» fino a «entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «3. Il versamento di tutte le rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo se effettuato entro il termine di quarantotto mesi dalla scadenza originaria di ogni singola rata. Ogni rata verrà maggiorata degli interessi di mora nella misura del 2% su base annua, calcolati dalla data del 1 dicembre 2021 alla data dell'effettivo pagamento».

1.5

FARAONE, MARINO

Al comma 1, le parole "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

1.6

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI

Al comma 1, sopprimere le parole "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021" e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 avviene a seguito di apposita rideterminazione del piano in essere, successivamente alle altre

residue rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione DER reinvia i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:

a) sostituire le parole: "3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022", *con le seguenti:* "4.319.272.932 euro per l'anno 2021, 1.306.629.374 euro per l'anno 2022";

b) alla lettera d), sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ", *con le seguenti:* " 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 950 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

1.7

BERUTTI, PEROSINO

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»

Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» *inserire i seguenti periodi* «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

1.8

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

1.9 (testo 2)

SALVINI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, GRASSI, BERGESIO, ALESSANDRINI, RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.10

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in misura del 30% degli importi dovuti entro il 30 novembre 2021; , in misura del 30% degli importi dovuti entro il

31 dicembre 2021; , in misura del 40% e a saldo degli importi dovuti entro il 31 Gennaio 2022;»

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.11

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole da: « con applicazione» fino a: « novembre 2021» con le seguenti: « entro il 30 novembre 2021. In caso di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.»

1.12

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021 per le rate scadute nel 2020 ed entro il 31 dicembre per quelle scadute nel 2021»

1.13

IWOBI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».

1.14

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

1.15

PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

1.16-bis

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

1.16

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

1.17

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole "30 novembre 2021" con le seguenti: "15 gennaio 2022".

1.18

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 febbraio 2022».

1.19

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2022».

1.20

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».

1.21

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «o se effettuato nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo rispetto alla somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, la prima delle quali scadente 31 dicembre 2021.»

1.22

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.".

1.23

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.»

1.24

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".

1.25

PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".

1.26

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».

1.27

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

1.28

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».

1.29

MARINO

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di tre rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021, della seconda rata entro il 10 dicembre 2021 e della terza entro il 23 dicembre 2021.».

1.30

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di ADER reinviare i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati."

1.31

MARINO, CARBONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"

1.32

ASTORRE

Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.0.1

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»

1.0.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»

1.0.4

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

1. All'articolo 73-*quinquies* della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole "350" con "800" e, dopo le parole "2021" le seguenti parole "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";

- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.0.5

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le scuole di jazz)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

1.0.6

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito d'imposta per le scuole di danza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

1.0.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le scuole di teatro)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

1.0.8

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA.

3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata

non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.

Art. 1-ter.

(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)

1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all'articolo 1-*bis* nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente.

2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme.

3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nullità, è notificato, entro quattro mesi dall'invio del piano ai sensi del comma 2, con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione.

5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 1-quater.
(Sistema premiale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui all'articolo 1-ter. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;

b) finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;

c) finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.9

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

1.0.10

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

1. All'articolo 65 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
- b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
- c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6,

D/3».»

1.0.11

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

1.0.12

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

1.0.13

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(IRAP - proroga versamento)

All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

1.0.14

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

1.0.15

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".»

1.0.16

MODENA, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)

1. Sino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello

stesso articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

1.0.17 (testo 2)

BAGNAI, SIRI, MONTANI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle som-

me, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.18

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di piano di pagamento
straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2

2.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.» *con le seguenti:*

«Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 30 aprile 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.»

2.2

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

2.3

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»

Conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13.

2.4

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti «al 31 dicembre 2022».

2.5

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».

2.6

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».

2.7

PITTELLA, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»

2.8

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".

2.9

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire la parola "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".

2.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la parola: «centocinquanta», con la seguente: «centottanta».

2.11

IWOBI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI,
DE VECCHIS

Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le seguenti: « in centonovanta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.12

MARINO, CARBONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adempiimento dell'obbligo risultante dal ruolo delle cartelle di pagamento di cui al periodo precedente è sospeso per 60 giorni in presenza di impugnazione».

2.13

BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»

2.14

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI,
ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI,

CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

2.0.1

VITALI, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.»

2.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

2.0.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)

1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.

2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.».

Art. 3

3.1

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Al comma 1, le parole: «di diciotto e», sono sostituite dalle seguenti: « di ventiquattro e».

3.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, sostituire la parola «diciotto» con la seguente: «ventiquattro».

3.3

IWOBI, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti».*

b) *Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».*

3.4

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Al comma 2 sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020», con le seguenti: «nonché da tutti i piani di rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:

a) *sostituire le parole: «3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»;*

b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»

3.5

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «per tutti i piani di rateizzazioni in essere».

3.6

BERUTTI, PEROSINO

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

3.7

PITTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31 dicembre»

3.8

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Al comma 2 sostituire le parole "è fissato al 31 ottobre 2021" con le seguenti: "è fissato al 31 dicembre 2021"

3.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

3.10

BERUTTI, PEROSINO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».

3.11

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «è fissato al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «è fissato al 30 novembre 2021».

3.12

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Sopprimere il comma 3

.

3.13

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:

a) all' alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»

b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », *con le seguenti*: « 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»

3.14

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.»

3.15

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate sino al 30-6-2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 200.000 euro.»

3.16

MARINO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».

3.0.1

FERRO, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»

3.0.2

PAGANO, TOFFANIN, MALLEGNI, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

3.0.3 (testo 2)

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato

è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.

Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 79,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

e) quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo, comma 13, del presente decreto.»

3.0.4

DI PIAZZA, LICHERI, CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

LICHERI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Contributi per il settore sportivo)

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.6

FERRO, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati

con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

3.0.7

MODENA, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»

3.0.8

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO,

GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

3.0.9

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di piani di dilazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

3.0.10

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, concesso dal-

l'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione.".

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

3.0.11

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio.".».

3.0.12

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Definizione agevolata)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'ina-dempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le san-zioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua vo-lontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato in-dica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricom-presi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presenta-zione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata al-l'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso

giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.13

TOFFANIN, MALLEGNI, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Definizione agevolata)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti

il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

3.0.14

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse per la dilazione del pagamento)

1. All'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "del 4,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento annuo".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, le parole: "al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di

più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso d'interesse di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".

3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il comma 4 è abrogato.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, sono adottate le misure di attuazione del presente articolo.».

3.0.15

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Sospensione split payment)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2022 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.»

Art. 4

4.1

ZAFFINI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al trattamento accessorio delle aree e dei settori del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero

dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

Art. 5

5.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4

5.2

D'ALFONSO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

5.3

RIPAMONTI, BERGESIO, MONTANI, DE VECCHIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

5.4

DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi»».

5.5

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti "24 mesi".»

5.6

GASPARRI, MALLEGNI, SCIASCIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi".»

5.7

DAMIANI, MALLEGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di entrata in vigore dei predetti

decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."

5.8

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

5.9

PITTELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29."

5.10

CARBONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

5.11

GRIMANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-bis. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

5.12

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al quarantesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito delle attività di trasporto persone non di linea per un periodo di almeno sei mesi. Il credito di imposta è erogato secondo le modalità definite con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

5.13

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la quota annuale ecceda l'imposta lorda al netto delle ulteriori detrazioni, le quote degli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere sospese per un triennio.»

5.14

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31/12/2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze viene prorogato di due anni.»

5.15

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31.12.2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze è prorogato di due anni.»

5.16

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli importi investiti nelle start up innovative di cui all'articolo 25 della presente legge, e nelle PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la cui detrazione scade al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, il termine entro il quale la somma investita può essere detratta è prorogato di un ulteriore triennio».

5.17

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le parole «ma non oltre il terzo».

5.18

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»

5.19

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.20

BAGNAI, FERRERO, ZULIANI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come

disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.22

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.23

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, al quarto periodo le parole: "nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta", sono soppresse;*

b) *al comma 12:*

1) *all'ultimo periodo, le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10", sono soppresse;*

2) *dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:*
"Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma.".

5.24

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";*

b) *al comma 12:*

1) *all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";*

2) *dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti:* "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del ter-

mine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma.".

5.25

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare".

b. *al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.".

5.26

MARINO, CARBONE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-*bis*: Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate".

5.27

PEROSINO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».

5.28

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».

5.29

PITTELLA

Al comma 10, sostituire le parole: « in tre rate» con le seguenti: « in cinque rate» e le parole: « il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.» con le seguenti: « il 30 giugno 2023, il 16 dicembre 2023, il 30 giugno 2024 e il 16 dicembre 2024.»

5.30

PITTELLA

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

5.31

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

5.32

DAMIANI, TOFFANIN

Al comma 11, dopo le parole «In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.» aggiungere le seguenti: «nonché la punibilità di cui all'art.8 c1 del D.Lgs 471/97»

5.33

MARINO

Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»

5.34

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di applicare» sono sostituite con le seguenti: «con possibilità di applicare».

5.35

PITTELLA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l'occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l'evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali.»

Conseguentemente:

a) al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l'anno 2022, 38,3 per l'anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029"

b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente: « 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l'anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.36

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

5.37

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

5.38

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

5.39

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

5.40

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano

necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*bis* o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.".»

5.41

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti".».

5.42

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MODENA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti".»

5.43

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».

5.44

MARINO, CARBONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

5.45

MARINO, CARBONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari"».

5.46

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione".

12-ter. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni" .».

5.47

MARINO, CARBONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.»

5.48

PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato." .»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»

5.49

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

5.50

PITTELLA, MANCA

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

5.51

DAMIANI

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

5.52

PITTELLA

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

5.53

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)"».

5.54

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)"».

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

5.55 (testo 2)

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "*cloud computing*" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*).

13-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13-*ter* e 13-*quater*, valutati in 92,75 milioni di euro per l'anno 2021, in 205,85 milioni di euro per l'anno 2022, in 228,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 135,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1040, della medesima legge.»

5.56

DELL'OLIO

Sopprimere il comma 14.

5.57

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il comma 14 è soppresso. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione dell'abrogato comma 14 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.58

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il comma 14 è soppresso.

5.59

PITTELLA

Al comma 14, dopo le parole: « revisori legali » aggiungere le seguenti: « e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. »

5.60

DI PIAZZA

Al comma 14, dopo le parole: «registro dei revisori legali» aggiungere, in fine le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

5.61

MARINO

Al comma 14, dopo le parole «registro dei revisori legali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla

rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

5.61-bis

PEROSINO

Al comma 14, dopo le parole: "registro dei revisori legali" aggiungere le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."

5.62

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Tutti i termini di versamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»

5.63

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'ac-

conto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

5.64

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti).

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile ovvero, qualora necessario, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
 - b) le banche;
 - c) le società di gestione del risparmio;
 - d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - e) le società di intermediazione mobiliare;
 - f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera *b*), dello stesso testo unico;
 - g) le imprese di assicurazioni."».
-

5.65

BERGESIO, MONTANI, DE VECCHIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 200.000;
2023: - 200.000;
2024: - 200.000.

5.66

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.".

5.67

DONNO, RICCIARDI, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.68

DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.69

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

5.70

RICCIARDI, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 28-quarter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

5.71

BOTTICI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

"2-quinques. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 60 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 120 giorni.". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente".».

5.72

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 28-quarter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", aggiungere le seguenti:", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

5.73

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

5.74

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

5.75

GASPARRI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la norma UNI 11511.»

5.76

BOTTICI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-bis, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.77

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo", sono sostituite dalle seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

5.78

PITTELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.79

MARINO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.80

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.81

MARINO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.82

MASINI, TOFFANIN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.83

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".».

5.84

PITTELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.85

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire"

sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."»

5.86

DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis* "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)".».

5.87

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5.88

PITTELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per le stesse tipologie di immobili ai contratti di locazione stipulati nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.89

PITTELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano ai contratti di locazione per i quali sia intervenuto o intervenga un accordo di riduzione del canone di locazione non inferiore al 20 per cento del canone originariamente stipulato, per tutta la durata del contratto. A tali fini sono considerati gli accordi di riduzione registrati successivamente al 31 gennaio 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.90

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*bis*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".»

5.91

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri".»

5.92

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.93

BERUTTI, PEROSINO

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia fiscale nonché in materia di prescrizione disciplinata dal codice civile».

5.94

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della

proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

5.95

PITTELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.96

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.97

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.98

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.99

PITTELLA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »

5.100

FLORIS, CALIGIURI, TOFFANIN

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".»

5.101

MAGORNO, MARINO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 708, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »

5.102

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

5.103

DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»

5.104

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»

5.105

BERGESIO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»

5.106

TARICCO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.107

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."».

5.108

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA."»

5.109

CALIGIURI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»

5.111

PITTELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.112

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1103 della legge 30 dicembre 2020, s'intendono svolte con cadenza trimestrale inclusi i relativi adempimenti per i contribuenti che non sono interessati dalle dichiarazioni precompilate predisposte dall'Agenzia delle entrate, inclusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche».

5.113

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."»

5.114

PAROLI, TOFFANIN

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile *fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

14-*ter*. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti *smart grid*.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.115

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 11, primo periodo, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 del medesimo articolo 121";

b) all'articolo 119, comma 12, le parole: "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi";

c) all'articolo 121, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Resta ferma l'esclusione, in capo ai fornitori e ai cessionari dei crediti, di ogni obbligo di verifica in merito alla spettanza delle detrazioni nonché della documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni stesse.";

d) all'articolo 121, comma 7, le parole: "anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11".

14-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

5.116

DONNO, DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni sono soppresse.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.117

DONNO, DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.144

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

14-*ter*. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.»

5.145

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 227 a 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relative al meccanismo di compensazione tra debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica: "Baratto 4.0", il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro e oltre il 1° gennaio 2022, emana un decreto per l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal suseposto comma 227.»

5.118

MANCA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-*bis*) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;"

15-*ter*. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-*bis*), inserita nell'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai

sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

5.119

MALLEGNI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.120

BERNINI, MASINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito

il seguente: «I-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.121

BAGNAI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svol-

gono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammis-

sione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

15-ter. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15-quater Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

5.122

DAMIANI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della

prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
 - b) le banche;
 - c) le società di gestione del risparmio;
 - d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
 - e) le società di intermediazione mobiliare;
 - f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
 - g) le imprese di assicurazioni.»
-

5.123

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis*

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la

differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
 - b) le banche;
 - c) le società di gestione del risparmio;
 - d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
 - e) le società di intermediazione mobiliare;
 - f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
 - g) le imprese di assicurazioni.»
-

5.124

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 15-*bis*, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.125

BAGNAI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e re-

lative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste da una delle formule di denaturazione, oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico";

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-*bis*";

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-*bis*) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)";

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis* L'esonazione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico completamente denaturato e immesso in consumo in un altro Stato membro, successivamente trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis

(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis

(Piccole distillerie indipendenti)

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente,

che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "'vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "'vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis

(Piccolo produttore indipendente di vino)

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale **** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»

5.126

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ALESSANDRINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo"

b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".»

5.127

BINETTI, MALLEGNI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

15-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

15-quater. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

5.128

BUCCARELLA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa"».

5.130

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinqüies*, dopo la parola "commi 2-*bis* e 3, "inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

15-*ter*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con

identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

5.131

TURCO, PUGLIA

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua e calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».»

5.132

DAMIANI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».»

5.133

PEROSINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.134

MARINO, CARBONE

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per le persone fisiche titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema deve essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura forfettaria di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.135

DAMIANI, MODENA, GASPARRI, TOFFANIN

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazio-

ne del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

5.136

IWOBI, DE VECCHIS, FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata

ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

5.138

PEROSINO

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

5.139

CALANDRINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indica-

zioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

5.140

MALLEGNI, TOFFANIN

Aggiungere il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.141

MALLEGNI

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

15-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

15-quater. All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.142

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

15-ter. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.143

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.143-bis

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.146

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 15-*bis* si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.147

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15 -*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 15-*bis* si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-leg-

ge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.148

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.149

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.150

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione", sono soppresse;
 - b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»
-

5.151

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
 - sopprimere il secondo e terzo periodo.»
-

5.152

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";

b) sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.153

MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";

- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.154

BAGNAI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 118, dell'articolo 1, è abrogato."

5.155

GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente: «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,

n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».

5.0.1

COLLINA, PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamen-

to della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

5.0.2

TOFFANIN, MARINO, MALLEGNI, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

5.0.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

5.0.4

MARINO, CARBONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.»

5.0.5

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1996, n. 220, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che ab-

biano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attri-

buita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2015, n. 174.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.6

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La

fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito

d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello

Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.7

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La

fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito

d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello

Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.8

MARINO, CARBONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)

1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di

utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.

11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere

controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.9

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il

trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

5.0.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

«1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."».

5.0.12

FERRARA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

5.0.13

IWOBI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

5.0.14

ALFIERI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.15

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica".».

5.0.17

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

5.0.18

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-*ter*. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

5.0.19

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-*ter*. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

5.0.20

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

5.0.21

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.

1-*ter*. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-*bis*, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:

a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

5.0.22

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di cashback).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono inserite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.»;

b) l'articolo 8, è abrogato;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

5.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni.";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.»

5.0.24

GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"

2. Dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."»

5.0.25

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le som-

me erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.26 (testo 2)

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.27

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.28

Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
- b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non

ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a*) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b*), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.0.29

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-*bis*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferi-

mento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20."».

5.0.30

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sospensione ISI)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le discoteche, sale da ballo e locali assimilati sono esonerati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 per esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio di cui all'Allegato A del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.31

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e locali assimilati)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimilati.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui al comma 1.

3. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° marzo 2020, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui al comma 2 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal presente articolo.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 2, per un importo non inferiore a ventimila euro.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

7. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.32

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)

1. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.33

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)

1. Alla Tabella C, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1972 n. 633, al numero 3), le parole: «esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.34

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Credito d'imposta per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili spetta fi-

no al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.35

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

5.0.36

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

5.0.37

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

5.0.38

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole "fra 250 euro e 10.000 euro." sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.".».

5.0.39 (testo 2)

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica relativa alle sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)

L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

5.0.40

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

5.0.41

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.42

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.43

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.44

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro

516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.45

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.46

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge del 10 settembre 2021 n.121, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) Dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli che dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione

della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio."."»

5.0.47

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.0.48

DE BERTOLDI, FAZZOLARI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Soppressione al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'articolo 49 è soppresso.»

Conseguentemente l'articolo 18, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è soppresso.

5.0.49

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Soppressione del tetto del cinque per mille)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole »Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022« sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.50

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.51

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.52

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.53

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.54

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità

per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

5.0.55

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

5.0.56

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis
(Imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo."»

5.0.57

ALFIERI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Termini per la domanda di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale COVID-19)

1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.»

5.0.58

FERRARI, ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rendite AVS)

1. All'articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato".»

5.0.59

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*quater* e il comma 5-*quinquies* sono abrogati. Restano fermi gli

effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

5.0.60

MARINO, CARBONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni".

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»

5.0.61

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Raddoppio limite welfare aziendale)

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.62

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta preceden-

te a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.63

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Misure a sostegno delle attività di
Bed and Breakfast a gestione familiare).*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

5.0.64

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

*(Parificazione trattamento fiscale per
i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto - legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento.".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5.0.65

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore.".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».

5.0.66

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

*(Misure recanti adeguamenti a seguito di
sentenze della Corte di Giustizia Europea)*

1. Dopo l'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "3. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 30, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato."

5. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n.67, il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

5.0.67

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea).

1. Dopo l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

5. All'articolo 30, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato".

6. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

5.0.68

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

5.0.69

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta

applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

5.0.70

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 66, comma 5-bis.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il

contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti."».

5.0.71

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Differimento dell'applicabilità del regime sanzionatorio per la tardiva presentazione del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2020).

1. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano esclusivamente per quelle dichiarazioni del sostituto di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riferite all'anno di imposta 2020, presentate tardivamente oltre il 30 novembre 2021.».

5.0.72

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.73

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina in materia di valute virtuali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso" sono aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

2) alla lettera *c-quater*), dopo le parole: "valute" sono aggiunte le seguenti parole: ", valute virtuali" e dopo le parole: "di valute estere" sono aggiunte le parole: ", di valute virtuali".

b) all'articolo 67, comma 1-*bis*, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";

c) all'articolo 67, comma 1-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.".

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-*bis* è inserito il seguente: "18-*ter*. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.".

4. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: "qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro".

6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità matematiche".

7. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disciplina delle unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021 ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sul-

la base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 28 febbraio 2022.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 28 febbraio 2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 28 febbraio 2022.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi."».

5.0.74

AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci."

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

5.0.75

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, le parole: "fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "nel borgo antico o centro storico del comune o nella frazione indicata, fino a 2.000 abitanti e, nel totale della popolazione residente fino a

15.000 abitanti. Il piccolo borgo deve avere una presenza di almeno il 70 per cento di edifici storici sul proprio suolo".»

5.0.76

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Esenzione imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.77

VANIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro la fine dello stato di emergenza, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.78

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.79

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai

crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

5.0.80

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione agli operatori ittici professionali del regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione).

1. All'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Il regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione di cui al comma 1 si applica a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".».

5.0.81

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.0.82

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.0.83

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del credito d'imposta sulle locazioni commerciali e della cessione del credito).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 122 è prorogata fino al 30 giugno 2022.

3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 2.388,25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.84

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.85

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo il comma 71, inserire i seguenti:

"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli

enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.».

5.0.86

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (*Comunicazioni con il contribuente*) - 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio";

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (*Istanza di autotutela del contribuente*) - 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».

5.0.87

CAMPARI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI,
ROMEO, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-*bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.88

BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-*bis*) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.89

BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(IVA su prestazioni veterinarie)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.90

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i

fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi

o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2021, e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.91

FERRARI, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche

per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.92

CAMPARI, SAPONARA, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.93

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

5.0.94

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2022".»

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.95

SALVINI, SIRI, BAGNAI, ROMEO, MONTANI, BERGESIO, BORGHESI,
ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.96

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL,
ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione piccole imposte)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-*bis* e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO₂ e NO_x, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di *leasing*, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo.»

5.0.97

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche in materia di termini di versamento)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti."»

5.0.98 (testo 2)

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE
VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni a favore a sostegno dei pro-
prietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell'inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.99

FERRERO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,
PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Esenzione IMU per coniugi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."»

5.0.100

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,
PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

*(Modifiche all'art. 1 comma 741, lett.
b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»

5.0.101

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.102

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.103

PITTELLA

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.

«Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata"».

5.0.104

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) il controllo sarà attuato dall'Autorità Doganale competente la quale potrà verificare che nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente i suddetti requisiti siano stati raggiunti e/o rispettati; in mancanza di tali requisiti l'Autorità Doganale, effettuate le verifiche del caso atte a comprendere i motivi anche finanziari o territoriali che non ne hanno consentito il raggiungimento, concederanno un termine congruo per adeguarsi.»

Art. 6

6.1

MARINO, CONZATTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

6.3

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Sopprimere l'articolo.

6.4

DELL'OLIO, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

6.5

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Abrogare l'articolo.

6.6

DI PIAZZA, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *sopprimere il comma 10.*

6.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti:* "in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. nonché all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) *al comma 8 dell'articolo sostituire le parole "alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" con le parole "a partire dal periodo d'imposta 2021";*

c) *sostituire il dispositivo del comma 10 con il seguente:* "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo

31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa."

6.8 (testo 2)

PESCO, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

6.9

NUGNES, LA MURA

Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d'impresa".

6.10

NUGNES, LA MURA

Al comma 3, dopo le parole "marchi d'impresa" inserire le seguenti: "funzionalmente equivalenti ai brevetti".

6.11

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Non sono soggetti alla maggiorazione di cui al comma 3 i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o di rinomanza dei marchi e che contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili".

6.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».

6.13

PEROSINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma

1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

6.14

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

6.15

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».

6.16

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MODENA

Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

6.17

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

6.18

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

6.19

CONZATTI, MARINO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

6.20

TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";*

b) *il primo periodo del comma 10 è soppresso;*

c) *al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.*

6.21

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";*

b) *il primo periodo del comma 10 è soppresso;*

c) *al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.*

6.0.1

SCIASCIA, TOFFANIN, PEROSINO, CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è

diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno

2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

6.0.2

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzio-

ne dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.3

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'eser-

cizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che

nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »

6.0.4

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,

e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.5

ZAFFINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13

6.0.6

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di Gruppo IVA)

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 ottobre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo.".»

6.0.7

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di Gruppo IVA).

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 30 novembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo.".»

6.0.8

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di

concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

6.0.9

TURCO, RICCIARDI, GIROTTI, CASTALDI, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059-bis è aggiunto il seguente: «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti,

ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

6.0.10 (testo corretto)

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma **2-bis**, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32

e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

6.0.11

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»;

b) al comma 2-*quinqies*, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro».»

6.0.12

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. All'articolo 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";

b) al comma 1, le parole da: "in uno dei comuni" fino a: "15 dicembre 2016, n.229," sono soppresse.»

6.0.13

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»

6.0.14

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di nomadi digitali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 27-septies

(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."».

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-*septies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.0.15

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera";

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.0.16

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."»

6.0.17

PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi a spese sanitarie)

1. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».

6.0.18

TURCO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale."

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.»

6.0.19

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"»

6.0.20

PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso)

1. All'articolo 2, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° luglio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».»

6.0.21

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

6.0.22

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta per gli interventi indicati nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."».

6.0.23

LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna"».

6.0.24

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

6.0.25

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita).

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".

6.0.26

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera ss-*bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera w-*bis*.3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".

6.0.27

TURCO, RICCIARDI, GIROTTI, CASTALDI, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

6.0.28

PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.»

6.0.29

PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di canone TV a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».

2. Non sono tenuti al versamento del canone TV annuale i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni all'interno di abitazioni dichiarate inagibili per almeno un mese nell'anno di riferimento in conseguenza degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il canone è comunque dovuto in caso di detenzione di apparecchi di cui al primo periodo, anche da parte di altri componenti della famiglia anagrafica, in abitazioni diverse da quelle dichiarate inagibili per effetto dei predetti eventi sismici. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle somme eventualmente già versate dai soggetti di cui al primo periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2, titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone TV a partire dall'anno 2022 nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, presentano esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.30

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

6.0.31

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

b) i contributi previdenziali e assistenziali;

c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.32

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.33

TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Riporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

6.0.34

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

6.0.35

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

6.0.36

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica delle disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

6.0.37

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Visto di conformità per gli interventi ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997."».

.

Art. 7

7.1

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, SAPONARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Rifinanziamento Fondo Automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 119 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui al- l'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 158 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 64 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61- 135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 59 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) 100 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17, e per i restanti 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per 400 milioni di euro per l'anno 2021.»

7.2

IWOBI, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, le parole "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2021;*

2. *al comma 1, lettera a), le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni»;*

3. *al comma 1, lettera b), le parole: « 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro» e le parole: « 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;*

4. *al comma 1, lettera c), le parole: « 10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro»;*

5. *al comma 1, lettera d), le parole: « 5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro»;*

6. *Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede:*

a) *quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17;*

b) *quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

7.3

DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione

per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»

7.4

MARINO, CARBONE

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»

7.5

PESCO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".»

7.0.2

MORONESE, LEZZI, LANNUTTI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A

2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei ne-

gozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;

b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;

d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

7.0.3

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai

vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

7.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022."»

7.0.5

PITTELLA, COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla pro-

cedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;"».

7.0.6

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*
(Fondo per il ciclismo)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da impiegare per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia Giovani Under 23".

2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.7

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo unico nazionale per il turismo)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato Fondo unico nazionale per il turismo, con una dotazione pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

c) incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate del fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.8

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)

1. All'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quinquies*) Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'Imposta sul Valore Aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 30.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

7.0.9

ZAFFINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Le norme già in vigore per i cittadini Italiani o comunitari si applicano anche agli extracomunitari, imprese o lavoratore autonomo, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno, o il suo rinnovo alla scadenza, secondo la disciplina del DURC, come cita l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l'art. 39-*septies* D.L. n. 273/2005 convertito in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del dlgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed anche dei contenuti analitici Del DURC, sia per la concessione di agevolazioni »normative e contributive«, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l'art. 16-*bis*, comma 10, D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009.»

7.0.10

BRIZIARELLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche in materia di tassazione di aerei)

1. I commi 10-*bis* e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.»

7.0.11

DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica".

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.12

MARTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE
VECCHIS, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

*(Misure in materia di concessio-
ni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020."

b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:«al 31 dicembre 2020»;

d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalla seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»

7.0.13

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ci-

clo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del *superbonus* 110 per cento, *sisma bonus*, *ecobonus*, *bonus* ristrutturazioni, *bonus* facciate, *bonus* verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.»

7.0.14

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifica al D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122)

1. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)"».

7.0.15

LUPO, CIOFFI, TRENTACOSTE, DE PETRIS, DONNO, COLTORTI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co-marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

7.0.16

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le seguenti: «di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale»; dopo le parole «determinato ai sensi dell'articolo 5 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3».

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00

5	2,20
---	------

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1."

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità

della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

7.0.17

ALFIERI, FERRARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero im-

porti in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.18

BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

7.0.19

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

7.0.20

L'ABBATE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

7.0.21

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.22

COLLINA, PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure a supporto del sistema di produzione dell'industria automotive)

1. Al fine di supportare il sistema di produzione dell'industria automobilistica a fronte dei ritardi dettati dall'approvvigionamento di materie prime, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono previste modifiche all'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 finalizzate ad estendere il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'apposita piattaforma informatica, da 180 a 360 giorni. L'estensione del termine si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "fissato al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "fissato al 30

giugno 2022" e le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti "al 31 dicembre 2022".»

7.0.23

NASTRI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis

(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)".».

7.0.24

NASTRI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Al comma 8 dell'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2021".».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 13.

7.0.25

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trentacinque" è sostituita con la seguente: "quaranta";

b) la parola: "quaranta" è sostituita con la seguente: "cinquanta".».

7.0.26

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Istituzione della Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia)

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, pari a 500.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.27

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"1-quater) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte

di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

7.0.28

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo.»

7.0.29

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per la valorizzazione dei musei dei piccoli borghi)

1. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento ed il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.30

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per la creazione di strumenti digitali virtuali per i piccoli borghi)

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.31

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

7.0.32

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."»

7.0.33

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.

7.0.34

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e

prestazioni a sostegno dei propri iscritti ed alla promozione dell'attività professionale".»

7.0.35

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie *green* e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti fossili e dall'utilizzo di biomasse e dell'acqua, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per

l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.36

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".»

7.0.37

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.»

7.0.38

PAROLI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell'idrogeno pulito)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le nuove imprese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell'idrogeno e delle pile a combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e di stimolare la creazione delle infrastrutture dedicate, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile."

b) al comma 3, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) ciascun posto di lavoro determinato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003;"

c) al comma 4, dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 14" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto al comma 2";

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell'idrogeno,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità relative al Piano d'intervento denominato "Piano grandi investimenti - ZES per lo sviluppo dell'idrogeno" a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

4-ter. Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»

7.0.39

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".»

7.0.40

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO, CIRIANI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali di guida.»

7.0.41

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

2. I costi sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.42

TURCO, PUGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di dispositivi per la micromobilità elettrica)

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "*segway, hoverboard*" sono inserite le seguenti: ", *skateboard elettrici*";.

2. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "*e monowheel*" sono sostituite dalle seguenti: ", *monowheel e skateboard elettrici*".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, al fine di coordinarne il contenuto con le disposizioni di cui al presente articolo e di aggiornare le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1.»

7.0.43

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

7.0.44

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

7.0.45

DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
in materia di rendite corrisposte in Italia da parte del-
l'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

7.0.46

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i sog-
getti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del presente decreto.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinquies*. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.47

VALLARDI, BERGESIO, SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: «10-*septies*. Per consentire alle aziende debitrice in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.48

MOLLAME, BERGESIO, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo

2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-*ter.* per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

7.0.49

FREGOLENT, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.50

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»

7.0.51

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.52

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. 4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.53

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.54

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.55

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.56

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.57

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma

2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.58

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.59

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli

anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.60

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

1. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.»

7.0.61

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione

professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.62

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità

di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.63

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.64

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Per l'anno 2022 è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età, ai percettori di reddito di cittadinanza ovvero di ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, che dimostrino di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.65

MATRISCIANO, DI GIROLAMO, COLTORTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.66

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2021 dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8

8.1

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;

a-ter) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a-bis).

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-quater. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

3-quinquies. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-sexies. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3-septies. Agli oneri derivanti dai commi *3-quinquies* e *3-sexies*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

8.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» con le seguenti parole: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;

a-ter) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.3

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.»».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a-bis), si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'ar-

ticolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

8.4

TOFFANIN, FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:* "b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda a INPS e connessi con le tutele di cui al presente articolo, nonché gli oneri a carico di INPS, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.076,7 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla lettera c), capoverso 7-bis:*

1) *al terzo periodo, le parole "600,00" sono sostituite dalle seguenti "1.200";*

2) *al quinto periodo, le parole "188,3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "376,6 milioni di euro";*

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:* «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.453,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 1.057,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17:

al comma 3, alinea, sostituire le parole: "3.369.272.932 euro", con le seguenti: "3.657.572.932 euro";

al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "200 milioni", con le seguenti: "388,3 milioni".

8.5

FEDELI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: ", nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,".

8.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a carico dell'INPS», aggiungere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,»

8.7

TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"

8.8

PEROSINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"

8.9

IWOBI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «188,3 milioni di euro» con le seguenti: «313,8 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.290,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di

cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

8.10

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".»

8.0.1

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";

b) all'articolo 55-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

8.0.2

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

*(Istituzione di un Codice ATECO per
gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

8.0.3

MODENA, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Istituzione di un Codice ATECO per
gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli inca-

ricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

8.0.4

DE VECCHIS, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»

8.0.5

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.6

AUGUSSORI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.7

MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.8

FARAONE, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al

comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

Art. 9

9.1

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «minore di anni quattordici» con le seguenti: «minore di anni sedici»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari all'80 per cento»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 30,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

9.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti "pari all'80 per cento";*

2) *al comma 6 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le parole "pari all'80 per cento";*

3) *al comma 7 sostituire le parole «di 29,3 milioni di euro» con le seguenti «46,88 milioni di euro»;*

4) *sostituire il comma 10 con il seguente «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione*

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per la restante quota parte pari a 36,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17.»

9.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 6 è sostituito dal seguente:* «6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuale secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.»;

b) *al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 20,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

9.4

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

9.5

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

c) *sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

9.6

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Al comma 9, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9.7

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'emergenza sanitaria"

9.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.2

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.0.3

CANDURA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare particolari esigenze emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2021 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può

essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.4

CANDURA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

1. Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.5

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Disposizioni previdenziali)

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2

del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni.".

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) all'articolo 34, comma 3, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».

9.0.6

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»

9.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti:" ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"».

Art. 10

10.1 (testo 2)

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.2

FLORIS, DORIA, MARILOTTI, LICHERI, CUCCA, FENU, LUNESU, EVANGELISTA, TOFFANIN, SCIASCIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», *inserire le seguenti:* «e Air Italy in liquidazione» *e al terzo periodo, sostituire le parole:* «63,5 milioni», *con le seguenti:* «79,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «212,2 milioni», *con le seguenti:* «247,2 milioni»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «275,7 milioni», *con le seguenti:* «326,7 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «356.629.374 euro per l'anno 2022», *con le seguenti:* «407.629.374 euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera d), dopo le parole:* «per l'anno 2021», *inserire le seguenti:* «, 51 milioni di euro per il 2022».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».

10.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 2 sostituire le parole: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa" con le seguenti: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ai 8 anni, del 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra 8 anni e un giorno e 14 anni".

10.4

TURCO, CATALFO, LUPO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»

10.0.1

CAMPARI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, SAPONARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 11

11.1

ALESSANDRINI, BERGESIO, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque

settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le seguenti: «venticinque settimane»;

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro per l'anno 2022»;

c) all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.2

DI PIAZZA, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»

b) al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».

11.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.»;

b) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.»;

c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».

11.4

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".

Conseguentemente:

- il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è ridotto di 80 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023;

- il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per il 2021.

11.5

PEROSINO

All'articolo 11, comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3. sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".

11.6

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione."

11.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire le parole «di nove settimane» con le seguenti «di tredici settimane»;

2) al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui ai commi 1 e 2» e sopprimere il secondo periodo;

3) *al comma 7, sopprimere le parole « ai sensi dei commi 1, 2 e 6»;*

4) *al comma 12 sostituire le parole «878,4 milioni di euro» con le seguenti «941,4 milioni di euro» e dopo la lettera c) inserire la seguente «c-bis) quanto a 63 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 , all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

11.8

CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»

Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici».

11.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»

11.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 4 sostituire le parole da «la fine del mese successivo a quello in cui», fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre 2021» e dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.11

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

4-ter. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 4-bis, è differito al 20 giugno 2022.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si applicano nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.12

PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-*ter*, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.13

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento

o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.14

DAL MAS

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"

11.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

11.16

MISIANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

11.17

RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

11.18

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Sopprimere i commi 13 e 14.

11.19

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Sopprimere il comma 13.

11.20

FREGOLENT, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati."».

11.21

CATALFO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMANO, ROMAGNOLI, PIRRO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b-*bis*) è soppressa.

b) il comma 1.1 è abrogato.

14-*ter*. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-*bis* del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»

11.22

FLORIS, CALIGIURI, SCIASCIA, CALIENDO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis* All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»

Conseguentemente, il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2021.

11.23

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

"Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»

11.24

CAMPARI, DE VECCHIS, FREGOLENT, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».

11.25

CAMPARI, DE VECCHIS, FREGOLENT, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».

11.26

CAMPARI, DE VECCHIS, FREGOLENT, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.».

11.27

MATRISCIANO, PIRRO, PUGLIA

Sopprimere il comma 15.

11.28

MATRISCIANO, PIRRO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

11.29

MATRISCIANO, PIRRO, PUGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».

11.30

GRIMANI

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.31

D'ALFONSO

Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.32

PEROSINO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.33

CARBONE, MARINO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.34

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di

cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.35

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di somministrazione di lavoro».

11.36

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro annui , a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione

dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".»

11.37

FERRARI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

11.38

ZAFFINI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:

«17-bis. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.»

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone all'articolo 1, comma 458, che l'INPS, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità Civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno;

in data 12 febbraio 2021 è stato adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero della Salute, l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e OOSS;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 460, per far fronte ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 458, assegna all'INPS 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030;

considerato che:

la severa carenza di personale medico dell'Istituto, conseguenza anche del gran numero di pensionamenti verificatisi dal 2019 a oggi (circa 150 unità) ai quali si aggiungeranno i previsti 200 pensionamenti nei prossimi 4 anni, non è sanabile attraverso le procedure concorsuali in itinere;

è urgente dare risposte alla giacenza delle istanze assistenziali e previdenziali, non smaltibile con le attuali gravi carenze di organico né con le prossime previste assunzioni concorsuali,

impegna il Governo:

per rispondere a tali esigenze, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 o nei provvedimenti legislativi di imminente approvazione, ad assegnare all'INPS ulteriori risorse economiche,

per il conferimento di ulteriori incarichi a 35 ore settimanali, per un numero di medici non inferiore a duecento unità.

EMENDAMENTI

11.0.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, istituire il seguente:

«Articolo 11-bis

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziare alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. E' istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente:

all'articolo 11, sopprimere il comma 13

11.0.2

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente

«Art.11-bis

(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficino di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse

destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.»

11.0.3

MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Fondo Nuove Competenze)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

11.0.4

MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

11.0.5

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 11-bis

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli inter-

venti, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

11.0.6

MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di lavoro intermediato da piattaforme digitali)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, ivi incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, ivi compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

11.0.7

MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.0.8

NANNICINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche al Codice del Terzo settore)

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono inserite le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."».

Art. 12

12.1

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

"f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso."»

12.2

BAGNAI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»

12.0.1

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.»

12.0.2

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 12-bis

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.»

12.0.3

PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;

b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

"296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."»

12.0.4

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.5

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»

12.0.6

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»

12.0.7

BORGHESI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 12 bis

(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)

1. All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».

12.0.8

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;".

2. Conseguentemente, all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente: "19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.".»

12.0.9

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con con-

tratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del

1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

12.0.10

BINETTI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del

presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

12.0.11

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie)

1. A fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie" per ricoprire ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali.

2. In riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo per l'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola medicina di comunità di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 3 e 5 della direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN."

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle "A" e "B" relative ai servizi ed alle specializza-

zioni equipollenti, allegate al decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.»

12.0.12

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell' emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.

4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'Università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di

concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

e) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente

"Articolo 21-bis

(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 viene riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;

2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare e dell'esperienza professionale e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, regola i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli arti-

coli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.

4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-*bis* è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Regioni vicine.

6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

8. Nell'ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.

9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.

10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di *tutor* purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi, definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.";

f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "

b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024."

g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alla lettera *d*), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono inserite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"

2) al comma 3, alla lettera *e*), sostituire la parola "tre" con la parola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".

h) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";

2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un medico di medicina generale,"

6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".»

12.0.13

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'Allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto mini-

steriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

12.0.14

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di formazione manageriale)

1. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale, organizzati e attivati dalle regioni, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché il programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definite con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. La coerenza con il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza, in sede di Commissione di diploma di master, di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome ovvero è certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Province autonome.

2. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16- *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, purché coerenti con i contenuti degli specifici accordi vigenti, stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La coerenza tra il master universitario in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza in sede di commissione di diploma di master di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto nelle rispettive competenze; in alternativa, la coerenza può essere certificata da una apposita commissione di verifica, isti-

tuita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Provincie autonome ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità.

3. Gli esiti delle commissioni di diploma di master e delle commissioni di verifica vengono comunicati alla competente direzione generale del Ministero della Salute.»

12.0.15

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)

1. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.»

12.0.16

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa ai fini della pensione di invalidità civile)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".»

12.0.17

PIRRO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca."»

12.0.18

DI PIAZZA, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.19

STABILE, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.0.20

DORIA, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, ROMEO, DE VECCHIS,
ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 800 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.21

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.»

12.0.22

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta, la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.23

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

12.0.24

LOREFICE, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

12.0.25

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 12-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Articolo 12-ter

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.»

12.0.26

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTICI, PIRRO,
NOCERINO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.»

12.0.27

BINETTI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.»

12.0.28

VANIN, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».

12.0.29

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di DURC)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere correda-

ti, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

12.0.30

DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All'articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le prestazioni che siano rese da enti di formazione accreditati alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che risultino finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono da ritenersi assimilabili a quelle esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto."».

12.0.31

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12.0.32

MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA, ABATE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
 - a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
 - b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
 - c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
 - d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
 - e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
 - f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.
3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.
5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soc-

corritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

12.0.33

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.

2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico economico denominato "Associazione Italiana Alberghi della Gioventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

12.0.34

BERGESIO, MONTANI, RIPAMONTI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per

la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente legge, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.35

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per

la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.36

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID

19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.37

LA PIETRA, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Al-

berghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.38

BINETTI, PAPATHEU, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni

del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.39

RIVOLTA, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato per artigiani e Pmi)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e favorire la ripresa del settore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, con un numero di dipendenti non superiore a 250, i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformino contratti di lavoro a tempo determinati in contratti a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del comma 1, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio

emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.40

RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente articolo.

2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo possono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro occasionale.

6. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

12.0.41

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 **e che alla data del 31 dicembre 2020** risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-*ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

?

12.0.42

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";

c) al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

d) al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epide-

miologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".»

12.0.43

CIRIANI, FAZZOLARI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»;

b) sopprimere il comma 2.»

12.0.44

DI PIAZZA, ROMANO, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.45

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.";

c) nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui

al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.;

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

12.0.46

PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.0.47

LOMUTI, TURCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12 bis

(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad

assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

12.0.48

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale."

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni."

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.49

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del
jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.50

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

1. All'Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente."»

12.0.51

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

12.0.52

COMINCINI, MALPEZZI, CASTELLONE, ROMEO, BERNINI, DE PETRIS, FARAONE, LANIECE, BALBONI, D'ALFONSO, RIVOLTA, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per

il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

12.0.53

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure per le guide turistiche)

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo."».

Art. 13

13.1

MATRISCIANO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».

13.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole: «2 volte l'anno» con le seguenti: «4 volte l'anno»;

b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.

13.3

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».

13.4

MATRISCIANO, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»

b) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

13.5

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»

13.6

PUGLIA, CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro è emanato l'elenco delle attività che, in ragione del rischio sanitario che comportano negli ambienti di lavoro, devono essere oggetto di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le aziende sanitarie locali e gli ispettorati territoriali del lavoro."».

13.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi."

13.8

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Apportate le seguenti modificazioni:

- *Al comma 1 la lettera d) è così riscritta:*

«d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del

lavoro di cui all'Allegato I, in lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedimento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui all'allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5° al 12° dell'allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro."

- Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie."

- Il comma 14 è sostituito dal seguente

"14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di diniego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81."

- Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la revoca del provvedimento di cui al comma 1 fino all'esito del ricorso di cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto inoltre al pagamento

della somma di cui al comma 9. L'esito definitivo del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di cui al comma 9."

13.9

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».*

b) *il comma 16 è soppresso.*

Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».

13.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».*

b) *il comma 16 è soppresso.*

Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».

13.11

TOFFANIN, GALLONE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "adotta" con le seguenti "può adottare".

13.12

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".

13.13

PIZZOL, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".

13.14

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».

13.15

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».

13.16

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti: "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".

13.17

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".

13.18

ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".

13.19

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".

13.20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: "l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I." con le seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.»

13.21

DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le seguenti "e reiterate".

13.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "in caso di gravi", inserire le seguenti: «e reiterate».

13.23

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".

13.24

PIZZOL, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".

13.25

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «, e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine».

13.26

DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione".

13.27

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "Allegato I", aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il ter-

mine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.»

13.29

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13.30

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il secondo periodo.

13.31

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

13.32

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

13.33

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), al capoverso: «Art.14», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei confronti di imprese che occupano meno di 10 lavoratori il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è adottato soltanto qualora si

riscontri l'impiego reiterato di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterati violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.».

13.34

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".

13.35

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime.»

13.36

MARINO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".

13.37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il comma 3

13.38

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.39

CALIGIURI, MALLEGNI

All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.40

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.41

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.42 (testo 2)

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti

nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

13.43

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 4, sopprimere il primo periodo.

13.44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo

13.45

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:

a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

13.46

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».

13.47

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».

13.48

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».

13.49

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:

"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."

.

13.50

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:

"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."

13.51

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.»

13.52

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».

13.53

MARINO

Al comma 1, lett. d), capoverso "Art. 14", comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».

13.54

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».

13.55

DI PIAZZA, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 14, sostituire le parole: «nel termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 7 giorni».

13.56

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».

13.57

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis* nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."

d-ter) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"*a*) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."

d-quater) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f*)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."

d-quinqies) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."

d-sexies) all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

"L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."

2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

d-septies) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "*7-ter*)"

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), *b-bis*), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed *8-bis*)."

d-octies) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed *f-bis*. "»

13.58

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis* all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli

Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."»

13.59 (testo 2)

LUCIDI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro."»;

b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «previa definizione dei criteri identificativi».

Conseguentemente, all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:

«13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.».

13.60

FEDELI

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

13.61

MARINO

Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

13.62

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

13.63

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» sono inserite le seguenti parole: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

13.64

FEDELI

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" inserire le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";*

b) *al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la definizione dei predetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".*

13.65

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lett. e), n. 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";*

b) *al capoverso "8-ter" inserire infine le seguenti parole: "Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".*

13.66

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole: «comunicano», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;*

b) *al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»*

13.67

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.68

FEDELI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.69

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1 lettera e) punto 2) capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.70

MARINO

Al comma 1, lett. e), punto 2), capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.71

FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2022";»

13.72

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente «e)-bis all'art. 52, al comma 3 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2009» con le seguenti «entro il 30 giugno 2022»;»

13.73

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2, dopo le parole "Con decreto" sono inserite le seguenti parole: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto";»

13.74

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti";».

13.75

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»

13.76

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti parole: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».

13.77

ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e-bis):

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.78

FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.79

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis):

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"

13.80

MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"

13.81

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all'art. 90, comma 9, lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"

13.82

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,"»

13.83

FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;"

13.84

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99,", inserire le seguenti: «al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».

13.85

PITTELLA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»

13.86

PITTELLA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»

13.87

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.88

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.89

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.90

DE POLI

All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.

13.91

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

All'Allegato I (articolo 13, comma 1, lett. g), sopprimere il numero 12, «Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.»

13.92

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».

13.93

FLORIS, TOFFANIN

All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».

13.94

MARINO

All' Allegato I, al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".

13.95

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, sopprimere le parole "omessa vigilanza in ordine alla".

13.95-bis

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".

13.96

FEDELI

All'Allegato I, aggiungere, in fine, la seguente riga:

12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000
--------	--	------------

13.97

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto;»

13.98

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.99

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori,

importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.100

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Conseguentemente, dopo l'Allegato I, aggiungere il seguente:

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione

2. Aggiornamento

3. Indirizzo del cantiere

4. Codifica per cantiere

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome,

codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo)

11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

12. Durata presunta dei lavori in cantiere.

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.101

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "Con decreto" è inserito il seguente testo: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto";

13.102

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "1 giugno 2001" è inserito il seguente testo: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

13.103

BARBARO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« g.bis) Nell'Allegato IV: materia e

"nella Parte 4, dopo il punto 4.11. aggiungere il seguente:

4.12. - Negli Istituti di vigilanza privata che dispongono di Centrali Operative che svolgono solo attività di televigilanza e video sorveglianza è fatta salva, all'interno di queste ultime, per le Guardie Particolari Giurate (GPG) appartenenti di cui alla Classe B e adibite alla sola ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, come stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1 dicembre 2010 n. 269, la facoltà di non portare le armi in dotazione all'interno del luogo di lavoro, ovvero Centrale Operativa. " »

13.104

MARINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dal seguente:

«Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione;
2. Aggiornamento;
3. Indirizzo del cantiere;
4. Codifica per cantiere;
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo];
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto;
7. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i);
8. Pratica edilizia di riferimento;
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
12. Durata presunta dei lavori in cantiere;

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
 - a) Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
 - b) Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante];
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS];
18. data di fine lavori in cantiere;
19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

13.105

RICCIARDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Le regioni prevedono strutture organizzative specificamente dedicate a:";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento".».

13.106

RICCIARDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»

13.107

MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

13.108

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, GUIDOLIN, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»

13.109

TOFFANIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca."».

13.110

TOFFANIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII."».

13.111

CARBONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7, comma 5 dopo le parole "al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi" viene modificata con le seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti."»

13.112

CARBONE, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca.»

13.113

DE FALCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono

partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni."».

13.114

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;

- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.»

13.115

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.»

13.116

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".»

13.117

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.»

13.118

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.»

13.119

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti". Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.»

13.120

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.»

13.121

PERGREFFI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, ROMEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.»

13.122

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

13.123

RIPAMONTI, BRUZZONE, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-*bis* del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297."

Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".

13.124

CALIGIURI, MALLEGNI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

13.125

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

13.126

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Articolo 20-bis

(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

- a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;
- b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
- c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;
- e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
- f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice".».

13.127

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 17, comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

b) All'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

c) All'articolo 26, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni".

d) All'articolo 58, comma 1, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni."».

ORDINI DEL GIORNO

G13.1

PARENTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che:

le morti sul lavoro costituiscono un fenomeno in continua tendenza, come dimostra anche il dato che dal 2015 ad oggi hanno superato il numero di 1000 l'anno, e che anche gli episodi ai quali si è assistito nell'ultimo periodo conducono a rilevare quanto ancora ci sia da lavorare per cercare di porre rimedio al problema;

le morti bianche rappresentano tra le più profonde ingiuste che possono esistere in una comunità, costituendo una ferita per tutta la società;

occorre che il contrasto delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro sia il primo, incessante, impegno etico, sociale e politico dell'intera classe dirigente del nostro Paese.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

- rafforzare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di rilanciare anche l'economia e l'occupazione;

- utilizzare i fondi Industria 4.0 e altri fondi del PNRR per la realizzazione di un grande piano di sostegno all'acquisto di tecnologie predittive, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di macchinari innovativi e sicuri che utilizzino anche l'intelligenza artificiale in grado di prevenire, anche da una piccola avvisaglia, i malfunzionamenti dei macchinari e disfunzioni organizzative, in modo tale da evitare conseguenze mortali per le lavoratrici e i lavoratori e qualche volta per i cittadini;

- a stabilire una scelta di carattere nazionale, che preveda anche un minuto di raccoglimento ogni volta che si registri una vittima sul lavoro, non solo per ricordarla, ma perché attraverso il ricordo cresca, in quel momento, la necessità della collaborazione tra tutte le forze.

G13.2

ROMANO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che:

l'articolo 13 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato che:

molti istituti di vigilanza privata sono ad oggi, di fatto, imprese multinazionali altamente tecnologiche che svolgono servizio di sola telesorveglianza e televigilanza operato attraverso specifiche centrali operative;

tale attività rientra nella classe funzionale "B" di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269, "ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza";

al punto 2.a dell'allegato D del citato DM 269/2010 si stabilisce tra l'altro che *"il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme"* ma nulla si impone in merito all'eventuale obbligo di servizio armato da parte di tale personale;

nonostante quanto sopra illustrato, alcune Questure, nella loro qualità di organo di vigilanza ed indirizzo, prescrivono anche per il personale citato l'obbligo di portare con sè e sul luogo di lavoro l'arma in dotazione;

anche la Centrale Operativa rientra nella definizione di luogo di lavoro di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un'imposizione come quella sopra descritta a carico di personale che (pur possedendo la qualifica di Guardia giurata) di fatto svolge attività strettamente d'ufficio e amministrativa, e non viene mai adibita ad intervenire su chiamata, appare non proporzionata e soprattutto suscettibile di comportare gravi rischi per la sicurezza dei anzitutto dei lavoratori interessati ed anche di quelli adibiti ad altre mansioni,

impegna il Governo:

ad individuare gli strumenti di natura normativa finalizzati a prevedere espressamente il divieto di introdurre le armi da fuoco in un luogo di lavoro dove queste ultime non sono funzionali e necessarie per espletare le attività richieste.

G13.3

MONTEVECCHI, BRESSA, ROMANO, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, ANASTASI, CASTALDI, CIOFFI, CROATTI, D'ANGELO, LUPO, PIARULLI, TRENTACOSTE, GIROTTA, PUGLIA, PRESUTTO, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili(AS 2426),

premesso che:

l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

considerato che:

i settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dei beni culturali sono composti da molteplici professionalità;

in questi settori sono presenti molteplici rischi per la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, la cui identificazione può però essere difficoltosa a causa delle specificità dei comparti;

la consapevolezza sui rischi che si corrono sul luogo di lavoro è fondamentale per poter esercitare ogni azione di prevenzione. In questo senso, si rende opportuno promuovere ogni iniziativa volta a divulgare una cultura della salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la testimonianza diretta di un 'testimonial' che avendo vissuto un infortunio in prima persona o nella famiglia può essere capace di arricchire i programmi informativi e formativi,

impegna il Governo:

al fine di rendere efficaci le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro nei comparti dei beni culturali, dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, investire maggiori risorse umane ed economiche nelle attività di ricerca, indagine, formazione, informazione e aggiornamento professionale;

ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, promuovere negli istituti scolastici, universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, nonché nei percorsi di formazione professionale, la realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari prevedendo la presenza di un 'Testimonial' in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

EMENDAMENTI

13.0.1

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di:

- a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;
- e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

13.0.2

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e l'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

13.0.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

13.0.4

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04

13.0.5

MANCA, MISIANI, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 16, sopprimere il comma 1;

b) lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 è incrementato di euro 182.329.215,04.

13.0.6

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.

13.0.7

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.

13.0.8

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per l'anno 2021.»

13.0.9

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"»

13.0.10

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 13-bis

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.11

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.12

DORIA, MONTANI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

13.0.13

STABILE, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1

gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

13.0.14

PITTELLA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata annualmente dal medico competente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni annui, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del Fondo sanitario nazionale.»

13.0.15

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"

13.0.16

FLORIS, MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-*bis*):

"g-*bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-*bis*):

"g-*bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all' articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

13.0.17

ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-*bis*), la seguente lettera i-*ter*):

"i-*ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli orga-

nismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

13.0.18

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il contributo integrativo di cui al comma 5, versato dai datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

13.0.19

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»

13.0.20

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»

13.0.21

FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.22

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»

13.0.23

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»

13.0.24

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente

l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2) Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.»

13.0.25

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.»

13.0.26

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".»

13.0.27

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni in vigore, per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2021 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.»

13.0.28

PIRRO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

13.0.29

DE BERTOLDI, BAGNAI, DI PIAZZA, MARINO, PITTELLA, STEGER, TOFFANIN

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma

si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di

conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.30

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *h*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

- a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
- d) composizione delle controversie;
- e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizza-

no annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

Art. 13-ter.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n.179.
»

13.0.31

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione

ne assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle". Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.»

13.0.32

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.»

13.0.33 (già 13.28)

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole "Allegato I" aggiungere, in fine, le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione"».

Art. 14

14.1

URRARO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana"».

14.2

GASPARRI, TOFFANIN, MALLEGNI

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta confermata l'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ".»

14.3

DONNO, PUGLIA

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".».

14.4

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

14.5

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo"».

ORDINE DEL GIORNO

G14.1

CASTALDI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca ai Capi IV e V diverse misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la promozione della piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, rappresenta uno degli obiettivi cardine dell'azione del Governo;

diverse Regioni hanno provveduto - e altre stanno provvedendo - all'istituzione della figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato al fine di attuare i principi contenuti nella citata Direttiva;

ritenuto che:

la neonata figura del Garante regionale necessita di una struttura sovraordinata che svolga funzioni di coordinamento e controllo al fine di stabilire delle procedure conformi tra i vari Garanti regionali garantendo l'uniformità delle procedure volte alla tutela delle vittime di reato in analogia a quanto già previsto con la figura del Garante Nazionale dei detenuti e dei vari Garanti regionali, finalizzati alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituzione della figura del Garante nazionale per la tutela delle vittime di reato.

EMENDAMENTI

14.0.1

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "al fine della progressiva armonizzazione" sono sostituite con le seguenti ", al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia".»

.

14.0.2

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 14-bis

1. L'articolo 12 *bis* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12-bis

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata mi-

nima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.0.1

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, ORTIS, CRUCIOLI, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»

15.0.2

BINETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "all'AIFA." aggiungere le seguenti parole: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»

15.0.3

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,
PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

15.0.4

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, ORTIS, CRUCIOLI, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Blocco dell'aumento delle accise)

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi delle materie prime, si prevede per l'anno in corso il blocco dell'aumento delle accise.»

15.0.5

BINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."»

15.0.6

BINETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "18 novembre 2010, n.197/CSR", aggiungere le seguenti parole: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»

15.0.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

15.0.8

PESCO, D'ANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;

b) all'articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. La rinuncia all'azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

In ogni caso l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769.»;

c) all'articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563.»;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563».

Art. 15-ter

(Norma transitoria)

1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.».

15.0.9

LOREFICE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, comma 1, secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "o avviene fuori dai confini comunali, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte la sanzione di cui al precedente periodo a cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito. Fino al pagamento della sanzione è previsto il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono.";

b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255, commi 1 e 2, sono devolute in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinate alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti."»

15.0.10

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche

competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."»

15.0.11

SANTILLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure urgenti in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa)

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti locali e di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste la natura diffusa delle realizzazioni illecite a causa della concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è sostenibile dagli enti competenti, possono costituire prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi restando i vincoli ivi indicati:

a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;

b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare con la quale è dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione da adottarsi entro il termine di novanta giorni, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."»

15.0.12

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green, nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

"Art. 161-bis.

(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per l'idrogeno e delle tecnologie *green* riconosciute quale vettore energetici fondamentali per la ripresa economica per la transizione verde e dei programmi di decarbonizzazione Next Generation EU, nel quadro degli obiettivi climatici europei e del Green Deal europeo, per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta."

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi

titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle *royalties* e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

15.0.13

ALFIERI, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I contributi di cui al periodo precedente, relativi al 2021, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. A decorrere dal 2022, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo successivo, il riparto delle risorse incrementalmente rese disponibili ai sensi del primo periodo è effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, a favore dei comuni che risultano in deficit rispetto agli obiettivi di servizio di cui al medesimo successivo periodo, sulla base delle metodologie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard comunali per la funzione "Servizi sociali";

b) dopo la lettera d-*septies* è aggiunta la seguente: "d-*octies*) destinato, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai Comuni con

popolazione non superiore a 5 mila abitanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) riduzione della popolazione residente a medio termine (periodo 2011-2020) o a breve termine (periodo 2015-2020);

2) riduzione del numero delle attività economiche o degli occupati nei medesimi periodi;

3) coinvolgimento in eventi calamitosi che abbiano comportato la dichiarazione dello stato di emergenza per un arco temporale continuativo superiore a un semestre nel periodo 1° gennaio 2012- 31 gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale.

L'individuazione dei comuni beneficiari della quota di cui al periodo precedente è effettuata nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e riparto del fondo di solidarietà comunale, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che tiene conto delle condizioni di cui al periodo precedente e della situazione socioeconomica dei comuni interessati, sintetizzate dalle informazioni di fonte ufficiale riguardanti il reddito imponibile ai fini Irpef, dagli indicatori di vulnerabilità sociale e materiale e di incidenza della disoccupazione e della povertà assoluta e relativa nonché infine delle capacità fiscali. L'istruttoria tecnica potrà indicare delle soglie ai fini dell'accesso al riparto, anche al fine di assicurare la necessaria significatività del contributo in questione. L'istruttoria tecnica considera inoltre le finalità di cui all'articolo 1, comma 449 lettera d-*ter* della legge n. 232/2016 e di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 eventualmente destinandovi quote specifiche dell'importo stanziato ai sensi della presente lettera. Per il 2022, la determinazione del riparto di cui alla presente lettera è stabilita entro il 31 marzo 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera d-*sexies*.»

Art. 16

16.1

MANCA, MISIANI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 1.300 milioni di » con le seguenti: « 935.341.569,92 »

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".

Allegato - Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

16.2

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

16.3

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

16.4

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, inserire:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.».

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

16.5

PERGREFFI, BORGHESI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A.

(oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.6

PEROSINO

All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nel-

la misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.7

D'ALFONSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paralimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione

di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.8

GRIMANI

All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre

2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.9

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ALESSANDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

16.10

PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

3-ter. Gli idonei di cui al comma 3-bis, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico.»

16.11

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.»

16.12

PAPATHEU

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In attuazione del redigendo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, per l'anno 2021 è attribuito alla Regione Siciliana

l'importo di 166,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

16.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

16.14

MANCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021,

prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.15

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

16.16

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

10-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

10-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 10-*ter* del presente articolo.

10-*sexies*. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.»

16.17

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»

16.18

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti

modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e il riparto del Fondo di solidarietà comunale» con le seguenti: «il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»

16.19

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi comunali"

16.20

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali"

16.21

MARINO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

16.22

ALFIERI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

16.23

D'ALFONSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti:

"e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e-*quater*) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;"».

16.24

ALFIERI, MISIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8), rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.».

16.25

VANIN, PUGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro per l'anno 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, finalizzato all'acquisto di attrezzature per la disinfestazione da agenti patogeni anodibi, nonché al restauro e al risanamento di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.26

VANIN, PUGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus» di Treviso". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale;

il decreto ministeriale n. 203 del 28 giugno 2021, in materia di procedure relative alle proposte degli interventi di sicurezza ed edilizia scolastica nell'ambito dei contributi pluriennali alle Regioni, ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione degli interventi autorizzati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1^a febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42;

le lungaggini burocratiche determinate dalle numerose limitazioni delle attività professionali, tecniche ed economiche connesse all'epidemia da Covid-19 hanno determinato un significativo slittamento delle tempistiche necessarie all'espletamento degli necessari adempimenti tecnici;

nonostante le proroghe dei termini disposte con l'intervento su menzionato, diversi enti locali manifestano comunque la necessità di prevedere una ulteriore proroga dei termini di aggiudicazione ancora non decorsi, con particolare riguardo alla imminente scadenza del 30 novembre 2021 per gli interventi di nuova costruzione, per un ragionevole termine di ulteriori 12 mesi, tempo stimato per il perfezionamento dei necessari iter burocratici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre una ulteriore proroga della scadenza del termine per l'aggiudicazione degli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 203 del 28 giugno 2021, attualmente fissata al 30 novembre 2021.

EMENDAMENTI

16.0.1

ZAFFINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

(Struttura commissariale del Governo)

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo

in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamen-

ti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra

soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pi-

gnoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4

agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se rite-

nuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1."

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso."

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

16.0.2

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

(Struttura commissariale del Governo)

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i conseguenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza

Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusi-

vo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provve-

de utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui

al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza,

della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso."

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

16.0.3

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 16-bis

(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digita-

lizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitati-

vi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizzazione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l'Agenzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di *project management*, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione, inclusa la direzione dei lavori.»

16.0.4

DI PIAZZA, LEONE, CAMPAGNA, CATALFO, D'ANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana).

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».

16.0.5

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.6

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»

16.0.7

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga invio delibere Tari)

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».

16.0.8

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16 bis

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani

economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»

16.0.9

FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

16.0.10

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

16.0.11

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

16.0.12

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: "gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973"»

16.0.13

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto n. 602 del 1973;"».

16.0.14

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Definizione aree comunali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente: "818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente: "837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»

16.0.15

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Definizione aree comunali)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»

16.0.16

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

16.0.17

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

16.0.18

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

16.0.19

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

16.0.20

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

16.0.21

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis*, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

16.0.22

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

16.0.23

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'ar-

ticolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

16.0.24

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".».

16.0.25

PITTELLA, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

16.0.26

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

*(Modifica dell'articolo 3, comma 3, 5 e
6 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)*

1. All'articolo 3, ai commi 3, 5 e 6, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sostituire le parole "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura del capoluogo della regione" con le seguenti: "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura ove l'imprenditore ha la propria sede legale"»

16.0.27

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023)

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di

transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, possono non applicare le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.»

16.0.28

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi nel periodo di vigenza della norma, sono riesaminati ad istanza degli interessati.»

16.0.29

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

16.0.30

CIRIANI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

1. Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti».

16.0.31

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata

ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

16.0.32

PITTELLA, MATRISCIANO, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis (Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.33

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole "diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio";

b) Al comma 792 lettera b) sostituire le parole "a centottanta giorni" con le parole "a sessanta giorni";

c) Al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole "Il soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere "se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo";

d) Al comma 792 lettera d) l'inciso "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" è soppresso e le parole "affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono soppresse e sostituite dalla parola "effettuata";

e) Al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola "qualificazione" aggiungere le parole "organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";

f) Al comma 808 le parole "alle condizioni e" sono soppresse;

g) Al comma 807 dopo le parole "interamente versati" sostituire le parole "o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria" con le parole "con le modalità previste dal codice civile"»

16.0.34

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di

legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

16.0.35

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico».

16.0.36

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito

l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

16.0.37

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

*(Norma interpretativa su riconoscimen-
to agevolazioni IMU per abitazione principale)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

16.0.38

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

16.0.39

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Presupposti del canone)

1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita dalle seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»

16.0.40

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

1. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

ii) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»

16.0.41

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'apparato sanzionatorio)

1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»

16.0.42

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

16.0.43

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

16.0.44

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. All'articolo 1, comma 808 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole "30 giugno 2021", sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".»

16.0.45

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"La suddetta detrazione si applica a tutti i fabbricati, regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di cui all'articolo I comma 741, lettera c), numero 3) della legge 27 dicembre 2019, n.160, che non sono soggetti ad IMU."»

16.0.46

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

16.0.47

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

16.0.48

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

16.0.49

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Determinazione tariffe massime CUP)

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".»

16.0.50

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "del comma 819"." sono sostituite con le seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,"»

16.0.51

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»

16.0.52

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»

16.0.53

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 13, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che:

"L'imposta municipale propria non si applica, altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di

ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato."»

16.0.54

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

16.0.55

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

16.0.56

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»

16.0.57

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari)

1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "del comma 819" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,".»

16.0.58 (testo 2)

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI,
LA MURA, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".»

Art. 17

17.1

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL,
ROMEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

17.2

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".»

17.3

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale".»

17.0.1

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.2

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.3

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.4

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.5

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 100 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.6

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,

n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
